

## Edizione di mercoledì 31 maggio 2017

### BILANCIO

**Costo ammortizzato per crediti e debiti commerciali**

di Fabio Landuzzi

### AGEVOLAZIONI

**Le detrazioni Irpef per il convivente more uxorio**

di Raffaele Pellino

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Transfer pricing: distributori esteri e analisi di comparabilità**

di Marco Bargagli

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**La Cassazione nega l'agevolazione IMU ai coadiuvanti**

di Luigi Scappini

### DICHIARAZIONI

**La detrazione Irpef delle spese di istruzione scolastiche**

di Dottryna

## BILANCIO

---

### **Costo ammortizzato per crediti e debiti commerciali**

di Fabio Landuzzi

Si è talvolta indotti a pensare, erroneamente, che il criterio del **costo ammortizzato** rappresenti una metodologia di rilevazione in bilancio dei soli **crediti (e debiti) di natura finanziaria**, quando invece il [n. 8\) dell'articolo 2426, cod. civ.](#), prescrive che il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la **rilevazione in bilancio dei debiti e dei crediti, senza alcuna distinzione** circa la loro natura. Di conseguenza, come peraltro sviluppato dall'OIC 15, per i crediti, e dall'OIC 19, per i debiti, tale criterio vale tanto per i crediti/debiti originati da **transazioni commerciali**, quanto per quelli di natura finanziaria.

Questo errore può essere indotto dal fatto che nelle operazioni da cui originano **crediti e debiti commerciali** non sono quasi mai presenti **“costi di transazione”** significativi; ma, il citato [n. 8\) dell'articolo 2426, cod. civ.](#), alla menzione del criterio del costo ammortizzato aggiunge la locuzione **“tenendo conto del fattore temporale”**. Tradotta in termini più operativi, questa locuzione ci rimanda a un fenomeno di **“attualizzazione”** del credito/debito, secondo la semplice regola elementare per la quale un euro oggi vale più di un euro domani.

Quindi, anche crediti e debiti commerciali potrebbero essere toccati, *in primis*, al momento della loro **rilevazione in bilancio**, e poi, ad **ogni valutazione successiva** (si tratta infatti di partite che, come noto, hanno **scadenza superiore ai 12 mesi** al di sotto della quale vale una presunzione di non rilevanza degli effetti), dal “nuovo” criterio del costo ammortizzato. E quando si verifica questo effetto? Quando il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (il quale, se non vi sono commissioni contrattuali rilevanti fra le parti, è spesso approssimato al **tasso nominale del contratto**) è **significativamente diverso** dal **tasso di interesse di mercato** (che corrisponde a quello che sarebbe stato applicato all'operazione se due parti indipendenti l'avessero negoziata con termini e condizioni comparabili).

Se fra questi due tassi interesse vi è una significativa differenza, quindi, i **flussi finanziari attesi** derivanti dal credito/debito **devono essere “attualizzati”** usando il tasso di interesse di mercato. E allora, è sufficiente pensare al caso di una **vendita di un bene con pagamento a rate ultrannuali senza interessi**, per cogliere come da una simile transazione commerciale si origini un credito la cui iscrizione in bilancio deve avvenire **“tenendo conto del fattore temporale”** in quanto il tasso di mercato sarà di certo significativamente superiore al **tasso zero** delle condizioni contrattuali della vendita. Il risultato di questa operazione – ossia, l'attualizzazione a un tasso di mercato qualsiasi delle attese di incasso futuro del credito (o di pagamento a rate del debito) – determinerà perciò un **valore di iscrizione del credito** (e specularmente del debito) **inferiore al suo valore nominale**; non solo, anche il **ricavo di vendita (costo d'acquisto dal lato dell'acquirente e debitore)** sarà **inferiore a quello contrattuale**, perché corrispondente

appunto al suo valore nominale.

L'effetto dell'attualizzazione determinerà allora una **differenza** che sarà, rispettivamente:

- per il **venditore/credитore**: un **minore ricavo di vendita**, un **onere finanziario immediato** dovuto al versamento integrale dell'Iva addebitata in fattura ma incassata in modo dilazionato dall'acquirente;
- per il **cessionario/debitore**: un **minore costo di acquisto** del bene, un **provento finanziario immediato** dovuto alla detrazione istantanea dell'Iva addebitatagli in fattura ma che sarà corrisposta in modo dilazionato al venditore.

E cosa accade **nei successivi esercizi**? Con lo stesso criterio del tasso di interesse effettivo (che, in assenza di significativi costi di transazione, corrisponde al tasso di mercato) dovranno essere **calcolati i componenti economici finanziari di competenza** dei due soggetti, cedente/creditor e cessionario/debitore dei beni. La **contropartita** della rilevazione contabile di questi proventi (per il creditore) e oneri (per il debitore) finanziario sarà rispettivamente **il credito e il debito** commerciale; corrispondentemente, ciascun soggetto rileverà in modo ordinario il **pagamento della rata** che andrà a ridurre il rispettivo credito e debito, sino alla scadenza naturale in cui il valore nominale sarà stato azzerato dai pagamenti medio tempore intervenuti.

Il risultato di tutto questo processo sarà stato perciò quello di avere **scorporato dall'operazione commerciale gli interessi impliciti**, attivi e passivi, a seconda della parte interessata, e averli quindi **diversamente imputati** al conto economico dei due soggetti sia **per competenza temporale** e sia **per natura** del componente stesso (da commerciale a finanziaria).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le detrazioni Irpef per il convivente more uxorio***

di Raffaele Pellino

Per il **convivente more uxorio** spazio in dichiarazione alle detrazioni Irpef in materia di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e *bonus* giovani coppie. Con riferimento quest'ultima, si ricorda che la detrazione è possibile sempreché l'immobile sia destinato ad **abitazione principale** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ma procediamo con ordine.

Come noto, per le spese sostenute a decorrere dal **1° gennaio 2016**, la detrazione Irpef prevista per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis del Tuir](#) spetta, tra gli altri, al convivente *more uxorio* del proprietario dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.

La **disponibilità dell'immobile** da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) la quale equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle **unioni civili**.

Pertanto, come precisato dalla [risoluzione AdE 64/E/2016](#), il convivente *more uxorio* che **sostiene le spese** di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal citato [articolo 16-bis del Tuir](#), **può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi**.

Così, ad esempio, si può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su **una delle abitazioni** nelle quali si esplica il rapporto di **convivenza** anche se diversa dall'abitazione principale della coppia ([circolare AdE 7/E/2017](#)).

Si ricorda che lo “*status* di convivenza” deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla **data di inizio dei lavori** ([risoluzione AdE 184/E/2002](#) e [circolare AdE 15/E/2005](#)).

Preme evidenziare che, ai fini dell'**accertamento della “stabile convivenza”** la L. 76/2016 richiama il concetto di **famiglia anagrafica** previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 223/1989; tale “*status*” può:

- **risultare dai registri anagrafici** (si tratta della dichiarazione di costituzione della convivenza ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza di cui all'[articolo 13 del D.P.R. 223/1989](#));

- **essere oggetto di autocertificazione** resa ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#).

Anche in caso di **spese per lavori condominiali**, il **convivente *more uxorio*** del proprietario dell'immobile potrà fruire della detrazione nel caso abbia **effettivamente sostenuto la spesa**. In tale eventualità, sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa, il convivente dovrà indicare i propri dati anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di **riqualificazione energetica** si fa presente che vanno applicate, in tal caso, le regole previste per i soggetti aventi diritto alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio.

Discorso diverso, riguarda l'agevolazione per **l'acquisto di mobili d'arredo da parte di giovani coppie**.

In tal caso, per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:

- **essere coppia convivente *more uxorio* da almeno 3 anni**; tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.
- **non aver superato**, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**.
- **essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** della giovane coppia. L'immobile può essere acquistato a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi conviventi *more uxorio* o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, l'acquisto va effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016. Non è preclusa l'agevolazione se l'immobile viene acquisito con contratto di appalto, sempreché lo stesso sia ultimato entro il 2015 o il 2016.

La detrazione, si ricorda, spetta per le **spese sostenute nel 2016** in relazione all'acquisto, anche effettuato all'estero, di **mobili nuovi** destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, mentre non spetta per l'acquisto di grandi elettrodomestici. Così, ad esempio, se una coppia convivente *more uxorio* acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'appartamento ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l'immobile sia destinato ad abitazione principale di entrambi, **entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017**. Ai fini dichiarativi, nell'ambito del **rgo RP58**, il contribuente, oltre a riportare l'importo della singola rata e la spesa sostenuta, deve barrare la casella 1 nel caso il requisito anagrafico sia posseduto dal coniuge o dal convivente *more uxorio*.

Convegno di aggiornamento

## **UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Transfer pricing: distributori esteri e analisi di comparabilità**

di Marco Bargagli

Nell'ambito dell'**analisi di comparabilità** esperita dagli Uffici finanziari per accertare la corretta determinazione dei **prezzi di trasferimento intercompany**, in applicazione della normativa sul *transfer price*, le società del gruppo che operano all'estero in qualità di **meri distributori** non sono **direttamente comparabili** rispetto ai **distributori italiani** (terzi indipendenti).

Tale importante principio è stato recentemente enunciato dalla Commissione Regionale Tributaria Toscana, nella sentenza n. 442/2017 emessa in data 15 novembre 2016.

Nella prassi commerciale, il **metodo del prezzo di rivendita** (cd. *Resale Price Method*) viene utilizzato nei casi in cui il distributore estero del gruppo provvede alla **mera commercializzazione** dei beni acquistati, senza apportare alcun valore aggiunto ai prodotti con particolare riferimento alle eventuali lavorazioni o trasformazioni effettuate sugli stessi beni oggetto della compravendita.

In buona sostanza, la consociata estera assume solo i **rischi di mercato** correlati alla **commercializzazione** dei prodotti acquistati destinati alla rivendita ed eventualmente di **solvibilità** del credito.

Sullo specifico metodo, il paragrafo 2 a) della [C.M. 32/1980](#), ha evidenziato che nel **valutare la similarità delle transazioni** devono essere considerati i seguenti fattori:

- **tipo di prodotto** oggetto della vendita;
- **funzioni esercitate** dal **rivenditore** in relazione al bene oggetto di rivendita;
- **effetto di funzioni particolari** sul prezzo di rivendita (es. incorporazione di **diritti immateriali**);
- **mercato geografico** in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali poste in essere dall'impresa.

Ciò posto, la controversia risolta dai giudici toscani riguarda la valutazione della **congruità dei prezzi di trasferimento** intercorsi tra una **società italiana** e un'impresa **consociata**.

L'Ufficio finanziario, nel corso della verifica, ha ritenuto che la **distributrice estera** presentava un **profilo funzionale** sostanzialmente analogo rispetto a quello dei **distributori indipendenti** presenti sul **territorio italiano**.

Di conseguenza, i verificatori hanno ritenuto **pienamente comparabili** i prezzi praticati nei

confronti della **consociata distributrice estera**, rispetto a quelli applicati ai medesimi **distributori italiani** (soggetti terzi indipendenti).

In merito, la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha **accolto il ricorso** presentato dal contribuente, rivalutando, nel merito, **l'analisi funzionale esperita** in quanto la stessa non aveva tenuto conto delle **emerse differenze** tra l'impresa consociata e i distributori indipendenti italiani sotto un duplice aspetto: **funzioni svolte e rischi assunti**.

In particolare, in sede di ricorso, l'Ufficio **aveva censurato** la sentenza di prime cure nella parte in cui il collegio ha ritenuto corretto il *transfer price* praticato con riferimento a un determinato prodotto, considerato che *“la contribuente cura l'intero processo produttivo accollandosi tutte le spese precedenti la cessione alla consociata estera e dunque svolgendo funzioni ben più rilevanti di quelle attribuite a quest'ultima, la quale sarebbe interessata solo dal processo distributivo sul mercato locale”*.

Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale **ha respinto** la tesi dell'Ufficio considerato che, nei contratti di distribuzione stipulati con consociate estere, **non possono** rinvenirsi le **stesse condizioni** presenti nei **contratti stipulati con i distributori** (terzi indipendenti).

Sotto tale profilo, infatti, l'Ufficio ha posto a base della ripresa a tassazione **unicamente il dato numerico** rappresentato dal prezzo praticato sul mercato italiano nei confronti dei terzi indipendenti, senza **approfondire i criteri** che sono stati indicati nel **rapporto OCSE** al fine di valutare la **compatibilità** secondo il **principio di libera concorrenza**, in tal senso richiamando:

- le **varie funzioni** esercitate dalle imprese del gruppo (es. progettazione, *marketing*, produzione, ricerca e sviluppo) e il **patrimonio** utilizzato per le stesse funzioni;
- l'analisi delle **condizioni contrattuali** intercorse con i vari distributori;
- l'ampiezza dei mercati, l'entità dell'offerta e della domanda, la presenza di concorrenza.

In definitiva, il giudice di secondo grado ha considerato **l'analisi di comparabilità** esperita **non conforme agli standard OCSE** e, conseguentemente, ha **rigettato il ricorso** presentato accogliendo la tesi del contribuente verificato.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **La Cassazione nega l'agevolazione IMU ai coadiuvanti**

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017** ha avuto modo di affermare come *"in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, lettera b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente"*, con la **conseguenza** che, nel caso di proprietario **coadiuvante** di un'impresa che conduce il fondo stesso in forza di un contratto di locazione, **non** si rende **applicabile** la **fictio iuris** prevista.

La sentenza, che riprende precedenti giurisprudenziali in tal senso (Cassazione, [sentenze 10144/2010](#) e [4093/2015](#)), si incardina, offrendo l'interpretazione dei giudici di legittimità, all'interno della **diatriba** creatasi tra **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e **Anci** (Associazione nazionale comuni italiani) in merito alla corretta **interpretazione** da fornire alla **norma agevolativa** riguardante la determinazione della base imponibile ICI (ora IMU) dei terreni edificabili.

Come noto, infatti, tali terreni, per effetto del disposto di cui all'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#) che richiama la previsione contenuta nell'[articolo 2, D.Lgs. 504/1992](#), **non** si considerano quali **edificabili** quando:

- sono **posseduti** e **condotti** da coltivatori diretti e lap, iscritti nella previdenza agricola e
- vengono **utilizzati** a fini agro-silvo-pastorali.

L'agevolazione non è di poco conto poiché attualmente, per effetto delle novità introdotte con decorrenza 2016, tali terreni **non scontano più l'IMU**.

Oltre al **requisito soggettivo** la norma richiede il **possesso** e **l'utilizzo** a fini agricoli, elementi che devono manifestarsi **congiuntamente**. In particolare, per quanto attiene il requisito della **coltivazione**, si è del parere che esso sia rispettato anche quando i terreni siano temporaneamente lasciati a riposo in ossequio alle tecniche agrarie di coltivazione dei fondi.

Tali **requisiti** devono essere **provati a cura** del **coltivatore diretto** e/o **lap** come confermato dai giudici di legittimità con la [sentenza 24959/2009](#) con cui è stato affermato come *"mentre l'**iscrizione** di cui al D.Lgs. 446/1997, articolo 58 è idonea a provare, al contempo, la **sussistenza** dei primi due **requisiti**, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla **conduzione diretta** dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben*

*accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete”.*

In tale contesto si innesta la sentenza in commento con cui, di fatto, viene sconfessata **l'impostazione offerta dal Mef** con la [nota protocollo n. 20535 del 23 maggio 2016](#) con cui è stata riconosciuta **l'agevolazione** nell'ipotesi di coltivatore diretto o **lap proprietario** o **comproprietario** di terreni agricoli che vengono **coltivati** da un'**impresa agricola** di cui il **titolare** è un **altro** componente del nucleo **familiare**.

Se per il **requisito** soggettivo non si potevano porre problemi interpretativi, per quanto riguarda quello **oggettivo**, e nello specifico l'obbligo di **coltivazione**, il Mef giustifica tale impostazione affermando come esso sussiste poiché “*il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretta coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare*”.

In senso contrario l'**Anci** ha sempre sostenuto come tale requisito non possa essere riscontrato in capo al **coadiuvante** in quanto il terreno viene **concesso in locazione** all'impresa familiare il cui **titolare** è **altro soggetto**.

A ben vedere, l'**esenzione** sancita dal **Mef** rappresenta una **forzatura** del quadro normativo che supera la *ratio* della norma e soprattutto i requisiti richiesti.

Altro discorso è, ad esempio l'estensione dell'agevolazione nell'ipotesi di **affitto** del terreno, posseduto da uno **lap** o coltivatore diretto a una **società** di cui lo stesso è **socio**, poiché in questo caso soccorre il dato letterale delle norme stesse che riconoscono il mantenimento delle agevolazioni.

O ancora l'ipotesi di **comproprietà** del fondo ed **esercizio** effettivo dell'attività da parte **solo** di **alcuni** dei comproprietari.

In tale circostanza i Supremi giudici ritengono che “*La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali*. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comuniti.” (cfr. [Cassazione, sentenza 15566/2010](#)).

## DICHIARAZIONI

### **La detrazione Irpef delle spese di istruzione scolastiche**

di Dottryna



**Con la circolare 7/E/2017, il Fisco ha reso diversi chiarimenti relativi alla detrazione Irpef spettante per le spese scolastiche e di istruzione universitaria.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata aggiornata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la detrazione spettante per le spese relative all’istruzione non universitaria.

Le spese di istruzione “tradizionali” per le quali è prevista la detrazione del 19%, sono quelle relative alla frequenza di corsi di: **istruzione secondaria, istruzione universitaria e specializzazione universitaria**, nonché **master universitari** presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Oltre a tali spese di istruzione, **a partire dal 2015** ([articolo 1, comma 151, L. 107/2015](#)) sono detraibili anche le spese relative all’**istruzione di grado inferiore**, ossia:

- scuole dell’infanzia (**scuole materne**),
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (**scuole elementari e medie**),
- scuole secondarie di secondo grado (**scuola superiore**),

sia **statali** sia paritarie **private** e degli enti locali.

#### **Spese detraibili**

È possibile beneficiare della detrazione in relazione ai versamenti effettuati per:

- **tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza) e **contributi obbligatori**;
- **contributi volontari** ed **erogazioni liberali** deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la **frequenza scolastica**.

Relativamente al secondo punto, appare utile precisare si tratta delle spese per:

- la **mensa scolastica** ([circolare AdE 3/E/2016](#) risposta 1.15) e per i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il *pre e post* scuola ([risoluzione AdE 68/E/2016](#)). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il **tramite** del **Comune** o di **altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se **non** è stato **deliberato** dagli **organi di istituto** essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado ([circolare AdE 18/E/2016](#) risposta 2.1);
- le **gite scolastiche**, per l'**assicurazione** della **scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'**ampliamento** dell'**offerta formativa** deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. **La delibera va richiesta**, invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo **non sia sostenuta per il tramite della scuola**, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all'agenzia di viaggio).

Sono, invece, **escluse** le spese sostenute per:

- l'acquisto di **materiale di cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado ([circolare AdE 3/E/2016](#), risposta 1.15);
- il servizio di **trasporto scolastico**, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione ([risoluzione AdE 68/E/2016](#)).

### **Documentazione necessaria**

Il contribuente deve esibire e conservare le **ricevute** o **quietanze** di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda le spese sostenute per la **mensa scolastica**, queste possono essere documentate mediante la **ricevuta del bollettino postale** o del **bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare **nella causale l'indicazione del servizio mensa**, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

In caso di pagamento in contanti o bancomat o nell'ipotesi di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente. L'attestazione e la relativa istanza sono **esenti dall'imposta di bollo**, purché indichino l'uso per il quale sono destinati.

La documentazione può essere **intestata** sia all'alunno, sia ad uno o entrambi i genitori.

Dal punto di vista pratico, quindi, la detrazione **va divisa tra i genitori** sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le **percentuali di spesa imputabili** a ciascuno degli aventi diritto.

### Limite di spesa detraibile

La detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un **importo massimo di**:

- **564 euro** per l'anno **2016**,
- 717 euro per l'anno 2017,
- 786 euro per l'anno 2018,
- 800 euro a decorrere dall'anno 2019,

per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Le **misure** sono state così modificate dalla **legge di Stabilità 2017**.

Infine si ricorda che, come chiarito dalla [circolare 7/E/2017](#), vanno **comprese** nel limite anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)